



**COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA**  
**Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'UTILIZZO DEL  
CAMPO DI CALCETTO  
IN ERBA SINTETICA DI CASAMASSELLA.**

Approvato con delibera consiliare n. 23 del 2-7-2018

## **ART. 1**

Oggetto del presente regolamento è il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica denominato "Michele Coluccia", ubicato nell'area via Madonna della Scala - Casamassella. Il funzionamento del campo da calcetto in erba sintetica è disciplinato dal presente Regolamento.

## **ART. 2**

L'uso del Campo Comunale da calcetto in erba sintetica è consentito a titolo gratuito ai singoli fino a 16 anni d'età negli orari stabiliti. Per i maggiori di 16 anni, gruppi, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dietro corrispettivo.

## **ART. 3**

Il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

## **ART. 4**

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

## **ART. 5**

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo. Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

## **ART. 6**

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

## **ART. 7**

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno. E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo.

## **ART. 8**

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

## **ART. 9**

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 16 anni d'età, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi aventi età superiore ai 16 anni.

## **ART. 10**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

## **ART. 11**

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 12**

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa deve contenere l'utilizzo gratuito in determinati orari in accordo con l'Amministrazione Comunale

## **ART. 13**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

#### **ART. 14**

La Polizia Locale del Comune di Uggiano la Chiesa è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e s.m.i..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

#### **ART. 15**

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 16**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.